



GIUSTIZIA INSIEME

ISBN: 78-88-548-2217-7

ISSN: 2036-5993

Registrazione: 18/09/2009 n. 313 presso il Tribunale di Roma

Riforma Cartabia penale 16 novembre 2022

Scheda numero 1

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

L'obiettivo della riforma appare da un lato quello di precisare le modalità con cui il difensore nominato può essere sostituito in udienza e dall'altro quello di richiedere, in sede di costituzione di parte civile e di istanza di natura civilistica presentata all'interno del processo penale, una prova documentale più stringente delle pretese risarcitorie.

FORMALITÀ DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
<p>Art. 78 c.p.p. - <i>Formalità della costituzione di parte civile</i></p> <p>1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <p>a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;</p> <p>b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;</p> <p>c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;0</p> <p>d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;</p> <p>e) la sottoscrizione del difensore.</p> <p>*** *** ***</p>	<p>Art. 78 c.p.p. - <i>Formalità della costituzione di parte civile</i></p> <p>1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <p>a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;</p> <p>b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;</p> <p>c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;</p> <p>d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili;</p> <p>e) la sottoscrizione del difensore.</p> <p>1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la</p>

<p>*** *** *** *** *** *** *** ***</p> <p>(Omissis)</p>	<p>costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.</p> <p>(Omissis)</p>
---	---

È precisato che la costituzione di parte civile deve contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda "agli effetti civili": il legislatore sembra seguire l'orientamento maggioritario della giurisprudenza formatosi sulla *causa petendi* dell'atto di costituzione di parte civile prima della riforma.

Le ragioni che giustificano la domanda, anche prima della novella legislativa, dovevano concretizzarsi nella descrizione del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato ed i danni che dalla condotta di questo sono derivati. La giurisprudenza, pressoché all'unanimità, pretendeva una descrizione, se non analitica perlomeno inequivoca, del rapporto esistente tra il danno lamentato e il comportamento attribuibile all'imputato respingendo come non pertinente al requisito di cui alla lett. d) la semplice intenzione di ottenere il risarcimento dei danni subiti o la restituzione di quanto sottratto.

La *causa petendi* dell'atto di costituzione di parte civile della persona offesa dal reato era ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità sufficientemente delineata con riferimento al capo di imputazione soltanto quando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza (così da ultimo Cas. Sez. II sent. n. 23940/2020).

Il comma 1 bis art. 78 c.p.p. prevede che il difensore munito della procura, sia ai sensi dell'art. 100 c.p.p. che dell'art. 122 c.p.p., possa conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione, salvo che risulti volontà contraria della parte interessata.

La questione se il sostituto processuale potesse depositare la costituzione di parte civile era già stata affrontata dalla giurisprudenza con l'intervento delle Sezioni unite n. 12213 del 21.12.2017 che hanno affermato che il sostituto processuale del difensore, al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente.

Con la novella legislativa, viene rovesciata la prospettiva, in quanto si prevede che il difensore, al quale sono state conferite entrambe le procure ex artt. 100 e 122 c.p.p., salva diversa volontà della parte, possa conferire al proprio sostituto, con atto scritto, anche successivo pertanto alla procura medesima, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.

Verificata, pertanto, la sussistenza di entrambe le procure che coerentemente ai principi generali di conservazione dell'atto e di prevalenza della sostanza sulla forma possono coesistere in unico atto, occorre verificare se la parte ha espresso volontà contraria al conferimento al sostituto dei poteri indicati, per poi accertarsi se con atto scritto il difensore procuratore speciale abbia conferito a un sostituto il potere di sottoscrivere e depositare l'atto.

TERMINE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
-------------------------	------------------------

<p>Art. 79 c.p.p. - <i>Termine per la costituzione di parte civile</i></p> <p>1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.</p> <p>3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p>Art. 79 c.p.p. - <i>Termine per la costituzione di parte civile</i></p> <p>1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e successivamente, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2.</p> <p>2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.</p> <p>3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.</p>
---	--

Cambiano i termini per costituirsi parte civile, distinguendo a seconda che si celebri o meno l'udienza preliminare:

- se si tiene udienza preliminare, il termine è quello degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in udienza preliminare e non anche in dibattimento;
- se manca l'udienza preliminare, il termine è quello degli accertamenti della costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p. o 554 bis co. 2 c.p.p. (udienza predibattimentale di nuova applicazione).

Viene precisato che i termini sono posti a pena di decadenza (non più il termine, ma i termini al plurale) e che, se la costituzione avviene ex art. 484 c.p.p. dopo la scadenza del termine di cui all'art. 468 co. 1 c.p.p., la parte non può presentare lista testi. Sul punto non vi sono mutamenti rispetto alla disciplina previgente, fermo restando che la parte danneggiata che sia anche persona offesa può presentare lista testi nel termine dell'art. 468 c.p.p. e poi costituirsi nel termine dell'art. 484 c.p.p.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Non è prevista alcuna norma di diritto intertemporale, quindi si applica il principio del *tempus regit actum*. La riforma entra in vigore dalla data del 30 dicembre 2022 (in forza dell'art. 99 bis del D.L.vo n. 150/2022, come introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 162/2022).